

N. 07463/2010 REG.SEN.
N. 00037/2009 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia

(Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 37 del 2009, proposto da:
Zanfognini Marilisa, rappresentata e difesa dall'avv. Margherita
Lupetina, presso il cui studio, in Milano, via Pietro Maestri, n. 2, è
elettivamente domiciliata;

contro

Comune di Milano, rappresentato e difeso dagli avv. Anna Maria
Moramarco, Maria Rita Surano e Armando Tempesta, domiciliato in
Milano, via Andreani, n. 10, presso gli uffici dell'avvocatura
comunale;

per l'annullamento

del provvedimento prot. n. 786929/2008 del 9.10.2008, con cui il
Comune di Milano ha respinto l'eccezione di prescrizione della
somma di euro 3.742,31, richiesta a saldo degli oneri concessori

relativi al titolo edilizio in sanatoria atti 3751.171/1995;
di ogni atto presupposto, connesso o consequenziale ivi compreso il titolo edilizio in sanatoria n. 935 del 20.6.2008 nella parte relativa alla determinazione ed alla richiesta di pagamento di euro 3.742,31, a titolo di conguaglio a saldo degli oneri concessori di urbanizzazione e costo di costruzione;
per l'accertamento dell'insussistenza dell'obbligo di corrispondere i contributi concessori richiesti in quanto prescritti, nonché per la condanna del Comune di Milano al rilascio della concessione edilizia in sanatoria senza condizioni.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Milano;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 6 ottobre 2010 la dott.ssa Silvia Cattaneo e uditi per le parti gli avv. Margherita Lupetina e Anna Maria Moramarco;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

La sig.ra Marilisa Zonfrognini, con il presente ricorso, contesta l'intervenuta prescrizione del proprio debito, pari ad euro 3.742,31 - conguaglio del contributo per oneri di urbanizzazione e costo di costruzione, dovuto in conseguenza del rilascio di concessione in

sanatoria ai sensi della legge n. 724/1994 - e chiede l'annullamento del provvedimento del 9.10.2008 con cui il Comune di Milano ha confermato la richiesta di pagamento di tale somma.

Queste le censure dedotte: violazione dell'art. 2946 c.c., dell'art. 39, c. 4, l. n. 724/1994 e dell'art. 2, c. 38, l. n. 662/1996.

Ad avviso della ricorrente il termine decennale di prescrizione sarebbe iniziato a decorrere con l'invio della nota del 7 febbraio 1997 con cui il Comune di Milano le ha chiesto il pagamento del conguaglio degli oneri concessori e non sarebbe, dunque, corretto ritenere - come pretende la p.a. - che tale nota non sia da considerarsi un avviso di emanazione del provvedimento concessorio e che la prescrizione inizi a decorrere dall'1° gennaio 1999, ossia dalla formazione del silenzio-assenso.

L'amministrazione comunale intimata si è costituita in giudizio, deducendo l'infondatezza nel merito del ricorso.

All'udienza del 6 ottobre 2010 il ricorso è stato ritenuto per la decisione.

Il ricorso è fondato.

Con la comunicazione del 7 febbraio 1997 (ricevuta il 19 febbraio 1997), il Comune di Milano ha chiesto alla ricorrente il pagamento della somma di lire 7.246.123, a saldo degli oneri concessori dovuti per il rilascio di una concessione edilizia in sanatoria, relativa ad abusi commessi nello stabile sito in Milano, via Teodosio, n. 60.

Questo atto è da considerarsi un avviso di emanazione del

provvedimento concessorio: il Comune disponeva, invero, a tale data di tutti gli elementi necessari per poter determinare il contributo, come è dimostrato dalla identità della somma richiesta - se non fosse per la diversa moneta in cui è espressa, in un caso in lire, nell'altro in euro - a saldo del contributo di costruzione, nel 1997 e nel 2008, allorché ha trasmesso l'avviso di rilascio della concessione edilizia in sanatoria n. 935. Inoltre, subordinando il rilascio del titolo edilizio in sanatoria unicamente al pagamento del conguaglio ed alla presentazione della certificazione antimafia, la p.a. ha implicitamente affermato la sussistenza di tutti gli ulteriori presupposti per il rilascio del provvedimento abilitativo.

Con tale atto la p.a. ha fatto valere il proprio diritto ed ha, conseguentemente, dato avvio al decorso del termine di prescrizione, ai sensi dell'art. 2935 c.c.

Allorché il Comune di Milano ha rinnovato la richiesta di pagamento del conguaglio, con nota del 16.7.2008, il termine decennale di prescrizione era, quindi, ormai decorso.

Per le ragioni esposte il ricorso è, dunque, fondato e va, pertanto accolto.

Il Collegio ritiene equo compensare integralmente tra le parti le spese di giudizio.

P.Q.M.

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l'effetto, dichiara prescritto il credito del

Comune di Milano al pagamento del saldo degli oneri concessori richiesto con gli atti impugnati.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 6 ottobre 2010 con l'intervento dei magistrati:

Mario Arosio, Presidente

Carmine Maria Spadavecchia, Consigliere

Silvia Cattaneo, Referendario, Estensore

L'ESTENSORE

IL PRESIDENTE

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 02/12/2010

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)